# MESSAGGIO

## del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente la costruzione di una nuova sede nel quartiere di Molino Nuovo della Culla Arnaboldi a Lugano e il completamento dei lavori di ammodernamento all'Istituto Von Mentlen di Bellinzona

(del 23 dicembre 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Nel quadro dell'azione di sussidiamento prevista dall'art. 15 della legge 15 gennaio 1963 per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, presentiamo due progetti concernenti l'ampliamento e l'ammodernamento di due Istituti per l'infanzia:

### CULLA ARNABOLDI - LUGANO

Con testamento del 6 giugno 1908, il signor Vincenzo Arnaboldi di Lugano destinò il suo patrimonio alla creazione e al funzionamento di un asilo per la custodia giornaliera di bambini di famiglie bisognose, da denominarsi Asilo di Maternità Vincenzo Arnaboldi.

Il fondatore stesso nominò due amministratori, disponendo che, alla rinuncia o alla morte di uno, il superstite scegliesse il successore.

Attualmente la Culla Arnaboldi è amministrata da Mons. Corrado Cortella, Arciprete di Lugano, e dal Can. Arnoldo Giovannini.

La cura giornaliera dei bambini, in età da 6 mesi a 5 anni, è affidata alle Suore dell'Ordine Figlie della Carità di San Vincenzo.

I bambini vengono accompagnati alla Culla dai genitori che si recano al lavoro alle ore 7.00 e ritirati la sera alle ore 18.00. Le Suore provvedono a dar loro il pasto di mezzogiorno, la merenda, a vigilare sulla loro pulizia, sul loro riposo pomeridiano e ad intrattenerli, nel tempo libero, con piccoli lavori manuali, canti, giochi per lo più all'aperto: il gruppo dei più grandicelli è affidato ad una Suora maestra d'asilo.

Dall'anno 1938 la Fondazione ha la sua sede in Via San Lorenzo, che accoglie 45 bambini. Pressata dalle numerose domande di ammissione, provenienti soprattutto dal quartiere di Molino Nuovo, la Fondazione ha aperto, nello scorso mese di novembre, con l'autorizzazione del Municipio di Lugano, una succursale provvisoria in Via Beltramina, capace di accogliere 15 bambini.

Intanto gli amministratori provvedevano alla ricerca di un terreno nel quartiere di Molino Nuovo, sul quale costruire una nuova sede, destinata avantutto a servire detto quartiere, ove sorgono parecchie case popolari.

Con una spesa di Fr. 428:250,—, coperta in parte da un'ipoteca di Fr. 200.000,—, venne acquistato un terreno di circa mq. 1.750, in Via ai Ronchi; lo studio del progetto di costruzione venne affidato agli architetti Pozzi e Casanova di Lugano, i quali si avvalsero della consulenza dell'Ispettrice delle Case dei bambini, professoressa Pia Calgari.

Lo stabile progettato occupa una superficie di ca. 470 mq. e si eleva per 3 piani, oltre al seminterrato, dove saranno sistemate la cucina, la lavanderia e stireria, la dispensa, l'impianto di riscaldamento e i rifugi.

Al piano terreno 3 ampie sale si aprono sul piazzale giuochi: in questo è previsto il funzionamento di 3 sezioni di Scuola materna, a giornata piena, cioè dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Un ampio refettorio, divisibile in 3 settori, la direzione, l'office, tre servizi con lavabi per i bambini e un servizio per il personale completano il piano terreno, riservato ai bambini più grandicelli.

Al primo piano, 4 vasti dormitori offrono possibilità di riposo pomeridiano a bambini da 2 a 5 anni.

Sullo stesso piano si trovano la cappella, un locale per la sorvegliante, per il caso di degenza anche notturna di qualche bambino, il locale per il medico, l'infermeria e due servizi.

Il secondo piano è destinato ai bambini più piccini (da 6 mesi a 2 anni) ed all'alloggio del personale: 3 dormitori per le culle e i lettini, un refettorio, un vasto soggiorno, la cucina poppatoi, un locale per la sorvegliante, due servizi e il guardaroba formano il reparto bambini.

L'appartamento con servizi per la direttrice, 7 camere singole e 2 servizi con bagno costituiscono il reparto alloggi per il personale.

Tutte le sale riservate a dormitorio si aprono su terrazze coperte per la siesta all'aperto.

Un ascensore e un montacarichi collegano i 3 piani con l'entrata e il seminterrato.

La capienza del nuovo fabbricato è di 100 bambini: è previsto l'inserimento di personale laico per la cura dei bambini, in numero di 10, di cui 3 insegnanti di scuola materna, 2 nurses diplomate e 5 persone d'aiuto.

La direzione, la responsabilità della casa e quella della cucina e servizi saranno affidate ad altre tre persone o religiose o laiche.

Come già nella sede di Via San Lorenzo, in quella progettata in Via ai Ronchi, il soggiorno notturno dei bambini è in via eccezionale possibile, ma solo nel caso di malattia o di assenza della madre dalla famiglia per motivi gravi.

Alla Culla Arnaboldi si esclude l'accoglienza di bambini provenienti da famiglie abbienti o per soggiorni brevi non giustificati da gravi motivi familiari; si accolgono bambini di famiglie economicamente deboli e i cui genitori devono entrambi lavorare a giornata piena.

Nella lettera di accompagnamento al progetto, la prof.sa Calgari dice a questo proposito: « L'attuale Culla Arnaboldi è vicino a casa mia: ho spesso occasione, il mattino e la sera, di vedere le mamme e i babbi che vengono a portare e a prendere i loro bambini. Si tratta di operai e operaie che non potrebbero svolgere il loro lavoro senza la collaborazione dell'asilo-nido ».

Per la maggior parte dei casi l'affidamento diurno alla Culla Arnaboldi è sollecitato dagli Uffici comunali di assistenza, dal Servizio sociale cantonale, dalla Società di San Vincenzo.

La retta attualmente percepita è di Fr. 80,— mensili ed è coperta, salvo per alcuni casi per i quali provvedono enti privati di assistenza, dai genitori dei bambini.

All'integrazione della retta per la copertura delle spese effettive concorrono la beneficenza pubblica e il sussilio del Comune di Lugano alle spese di esercizio.

La situazione patrimoniale della Culla Arnaboldi dà, al 31 dicembre 1965, una sostanza netta di Fr. 91.525,55; il bilancio di esercizio, alla stessa data, denuncia una maggiore uscita di Fr. 178.696,45, sulla quale grava l'importo di Fr. 188.250,—, versato a titolo di anticipo per l'acquisto del terreno in Via ai Ronchi.

Tra le entrate figurano gli importi di Fr. 34.140,—, rappresentato dalle rette pagate dalle famiglie, e Fr. 22.000,—, costituiti da offerte e ricavi di varie iniziative.

Attualmente la Culla, nelle due sedi di Via San Lorenzo e Via Beltramina, accoglie 63 bambini, dei quali 5 sono illegittimi, 9 provengono da famiglie divise e 49 da famiglie nelle quali entrambi i genitori sono costretti a lavorare.

Per ciò che riguarda la composizione familiare, un numero rilevante degli ospiti della Culla è rappresentato dai primogeniti (35) di coniugi giovani, la cui debole condizione economica obbliga la donna ad un lavoro extra-domicilio per concorrere alla sistemazione della famiglia.

Degli altri ospiti, 8 provengono da famiglie con 2 figli, 19 da famiglie con 3 figli, 1 da famiglia con 4 figli.

La zona di influenza della Culla Arnaboldi si estende ai Comuni del Luganese, vicini alla città o con essa collegati da servizi postali o ferro-tranviari ; attualmente la provenienza dei bambini ospiti è la seguente :

| | |
|---|---|
| — Lugano | 29 |
| — Viganello | 13 |
| — Sonvico | 1 |
| — Pregassona | 2 |
| — Soragno | 1 |
| — Castagnola | 2 |
| — Massagno | 8 |
| — Breganzona | 2 |
| — Carabbia | 1 |
| — Maroggia | 1 |
| — Muzzano | 1 |
| — Ponte Tresa | 2 |
| — Totale bambini | = 63 |

L'attività dell'Istituto in esame corrisponde alle esigenze espresse dall'art. 5 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963, il quale prevede l'affidamento, per malattia della madre o per difficile situazione familiare, di bambini di età inferiore ai 3 anni a culle, a nidi d'infanzia, ad asili-nido diurni, fondati o riconosciuti dallo Stato.

L'indispensabilità degli asili-nido diurni, ai fini dell'attuazione della legge sopra citata, è sottolineata dall'art. 14, che li annovera tra gli Istituti alla fondazione e alla gestione dei quali il Cantone dovrà provvedere, allo scopo di completare le attrezzature assistenziali a favore dei minorenni.

Alla valutazione data dalla professoressa Calgari, che mette in risalto « l'importanza sociale e pedagogica dell'opera », aggiungiamo che la Culla Arnaboldi risparmia certamente alla maggioranza dei suoi piccoli ospiti l'esperienza sempre negativa di una separazione continuata dalla famiglia, rendendo loro possibile di trascorrere la giornata in un ambiente protetto e di godere la sera e nei giorni festivi della famiglia, il cui apporto è così essenziale per il loro normale sviluppo psico-fisico e intellettuale.

Le considerazioni sopra esposte inquadrano la Culla Arnaboldi tra le istituzioni alle quali il Cantone concede, per costruzione, ampliamento, ammodernamento e acquisto di attrezzature, il sussidio previsto dall'art. 15 della legge già indicata.

La spesa per la realizzazione del progetto sopra illustrato ammonta, in base al preventivo presentato, a Fr. 1.513.279,— ; l'importo sussidiabile, dedotti mobilio e materiale di arredamento (Fr. 133.980,—), è di Fr. 1.379.299,—.

In aderenza al preavviso favorevole espresso dai membri della Commissione consultiva e di vigilanza per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, i quali ritengono che l'iniziativa della Culla Arnaboldi

meriti il massimo appoggio da parte dello Stato, proponiamo che sull'importo indicato sopra venga accordato un sussidio del 35 %, pari a Fr. 482.754,65,—.

ISTITUTO VON MENTLEN - BELLINZONA

Con decreto legislativo del 19 ottobre 1965 il Gran Consiglio, accogliendo il messaggio del 6 luglio 1965 del Consiglio di Stato, accordava un sussidio di franchi 140.000,— all'Istituto menzionato, pari al 40 % delle spese previste per la realizzazione del progetto rivolto al miglioramento degli alloggi riservati ai bambini.

La realizzazione di questo progetto, che ha richiesto una spesa di Fr. 390.090,— e cioè di Fr. 41.090,— superiore a quella preventivata e sussidiata, ha consentito di abolire i grandi cameroni, creando l'alloggio a 3 - 4 camere con soggiorni e servizi per i 5 gruppi-famiglia, nei quali sono divisi i 110 piccoli ospiti dell'Istituto.

I piccoli dai 3 ai 7 anni di ambo i sessi vengono inseriti in gruppi misti, dei quali fanno parte le bambine fino ai 15 anni.

I maschi invece, a partire dai 7 anni e fino ai 10 anni, costituiscono un gruppo-famiglia a sè, affidato lo scorso anno ad un educatore.

Il miglioramento degli ambienti per l'alloggio e il soggiorno dei bambini, il perfezionamento nelle attività educative della preparazione delle Suore, delle quali una ha seguito il corso di pedagogia emendativa all'Università di Milano e due hanno frequentato i corsi di aggiornamento nei lavori manuali organizzati a Winterthur dall'Associazione svizzera dei maestri, l'introduzione nelle Scuole interne di personale laico, hanno dato un volto nuovo all'Istituto, il quale da « ricovero », qual era in passato, per l'infanzia abbandonata, ha assunto la funzione e il valore di Istituto di educazione per l'infanzia che risente, nel comportamento e nello sviluppo intellettuale, di una disagiata situazione sociale (assenza o disgregazione della famiglia).

Il perfezionamento delle prestazioni educative ha determinato lo sviluppo dei rapporti collaborativi dell'Istituto Von Mentlen con il Servizio sociale cantonale e con il Servizio cantonale di igiene mentale, i quali intervengono nello studio dell'ambiente familiare dei bambini, nelle pratiche di affidamento all'Istituto, nel controllo del loro sviluppo intellettuale e affettivo, nei rapporti genitori - istituto, ecc.

Per il 65 % degli ospiti la retta è coperta dal Servizio cantonale della pubblica assistenza.

Nel corso dei lavori sopra illustrati venivano constatate grosse deficienze di isolazione in alcuni locali, un deterioramento del tetto, per cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto decideva di revisionare tutto il fabbricato centrale e la Villa San Giuseppe e di predisporre un nuovo piano di lavori che completasse il precedente e garantisse l'ammodernamento di tutto il complesso edilizio dell'Istituto.

Il nuovo piano, elaborato dallo Studio tecnico Manetti Roberto di Bellinzona, prevedeva :

a) la posa di un nuovo pavimento nella Sezione asilo e la formazione di intercapedine che proteggesse i locali dall'umidità ;

b) l'intonacatura esterna di parti delle facciate, la formazione di finestre nel piano mansarda e la formazione della scaletta di entrata della villa San Giuseppe ;

c) la sistemazione della scala nel fabbricato principale e il rifacimento di quella dell'entrata est ;

d) la posa di un nuovo tetto nel fabbricato centrale ;

e) la creazione di un locale di psicoterapia ;

f) la formazione di un piano mansardato per la sistemazione, in 8 locali più atrio e servizi, dell'alloggio del personale insegnante e di servizio ;

g) la sistemazione esterna e la posa di nuove canalizzazioni.

La realizzazione del progetto per i lavori sopra descritti prevedeva una spesa di Fr. 325.000,—, che il Consiglio di amministrazione del Von Mentlen, dopo averne data illustrazione al Dipartimento delle opere sociali, affrontava nell'intento di rinnovare in modo completo gli edifici e di dare, finalmente, una sistemazione più confortevole al personale.

Il Consiglio di Stato, informato dal Dipartimento delle opere sociali della necessità di portare a termine il rinnovamento degli edifici suddetti, con risoluzione del 28 giugno 1966, autorizzava l'Istituto Von Mentlen a continuare i lavori di ammodernamento, di cui al progetto sopra illustrato.

Nel presentare al Gran Consiglio la proposta di sussidiamento del progetto di cui sopra nella misura del 40 %, quota analoga a quella attribuita per il precedente progetto e pari all'importo di Fr. 130.000,—, si sottolinea l'importanza di questa realizzazione che garantisce un ammodernamento completo ad un Istituto la cui attività è essenziale per l'assistenza dell'infanzia ticinese socialmente debilitata.

Certi che il Gran Consiglio vorrà, accogliendo le due proposte formulate, riconfermare l'interesse del Cantone alle iniziative atte a sviluppare e a migliorare le prestazioni assistenziali ed educative all'infanzia, esprimiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere:
*Crivelli*

Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

## concernente la costruzione di una nuova sede nel quartiere di Molino Nuovo della Culla Arnaboldi a Lugano

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963;

visto il messaggio 23 dicembre 1966 n. 1432 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — Alla Culla Arnaboldi, Lugano, è concesso un sussidio di Fr. 482.754,65, pari al 35 % delle spese di preventivo relative alla costruzione di un nuovo edificio nel quartiere di Molino Nuovo a Lugano.

*Art. 2.* — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

# DECRETO LEGISLATIVO

## concernente il completamento dei lavori di ammodernamento all'Istituto Von Mentlen di Bellinzona

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 ;

visto il messaggio 23 dicembre 1966 n. 1432 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — All'Istituto Von Mentlen, Bellinzona, è concesso un sussidio di franchi 130.000,—, pari al 40 % delle spese di preventivo relative al completamento dei lavori di ammodernamento all'Istituto suddetto.

*Art. 2.* — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.